SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2008.

Attività di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 25 giugno 2008.

Esclusione dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali . . . . Pag. 4

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 25 maggio 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro . . Pag. 5

DECRETO 21 novembre 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Secchia di Campogalliano . . Pag. 8

DECRETO 27 dicembre 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tesina Superiore . . . . Pag. 11

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 5 settembre 2008.

Differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata . . . . Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università Roma Tre

DECRETO RETTORALE 14 luglio 2008.

Modificazioni allo statuto . . . . Pag. 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato di rettifica relativo all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2008, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3699)» . . . . Pag. 29

Ministero degli affari esteri: Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Ibiza (Spagna) Pag. 29

Ministero dell'interno: Trasferimento della sede del Piccolo Seminario per le Missioni estere della Compagnia di Gesù, detto Scuola Apostolica, in Torino . . . . Pag. 29

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: Ricostituzione del Comitato regionale INPS per il Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 29

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: Domanda di registrazione della denominazione «Budapesti Téliszalámi», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. . . . . . Pag. 30

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Debenar» . . . . Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Daruma» . . . . Pag. 30

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1º agosto 2008.

Attività di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale attribuisce al Ministero degli affari esteri «le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale»;

Visto altresì l'art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale in relazione alle funzioni di coordinamento in sede internazionale specifica che «nell'esercizio delle sue attribuzioni il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale»;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale prevede che i Capi delle Missioni diplomatiche «rappresentano la Repubblica»;

Visto altresì l'art. 37 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale precisa che l'attività di una Missione diplomatica si esplica «in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientfico-tecnologico, della stampa ed informazione» e che essa esercita «azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, che prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 18, comma 2-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che dota il Ministero degli affari esteri di nuovi strumenti di flessibilità gestionale per far fronte alle esigenze dei cittadini e delle imprese;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale attribuisce al Ministero degli affari esteri «le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale»;

Visto altresì l'art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale in relazione alle funzioni di coordinamento in sede internazionale specifica che «nell'esercizio delle sue attribuzioni il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale»;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale prevede che i Capi delle Missioni diplomatiche «rappresentano la Repubblica»;

Visto altresì l'art. 37 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale precisa che l'attività di una Missione diplomatica si esplica «in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico, della stampa ed informazione» e che essa esercita «azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, che prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 18, comma 2-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che dota il Ministero degli affari esteri di nuovi strumenti di flessibilità gestionale per far fronte alle esigenze dei cittadini e delle imprese;

Considerato che la rapida e profonda trasformazione del contesto internazionale, sempre più caratterizzato da sfide globali e da una forte competizione tra «sistemi Paese», e le molteplici attività di promozione e difesa degli interessi italiani fuori dai confini nazionali hanno reso più acuta l'esigenza di un'efficace azione di raccordo ed indirizzo dei nostri soggetti pubblici negli altri Paesi;

Considerato altresì che la diplomazia italiana intende assolvere con piena maturità alla funzione di rappresentare il sistema Paese nel suo insieme e di coordinare l'azione delle sue diverse componenti all'estero;

Ritenuto di dover emanare una direttiva generale di indirizzo per garantire la migliore efficacia dell'azione di coordinamento degli interessi italiani all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1º agosto 2008;

D'intesa con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Ruolo delle missioni diplomatiche

1. È confermato il ruolo centrale, ai sensi della normativa vigente, del Capo della Missione diplomatica di supervisione nei confronti di tutti i soggetti dello Stato (come indicati dal successivo art. 2) operanti all'estero nell'ambito della Missione medesima e delle sue attività, al fine di assicurare una proiezione coerente e sistemica delle posizioni italiane nei rapporti con le autorità locali.

2. Ferme restando le disposizioni che disciplinano il servizio del personale nelle Rappresentanze diplomatiche e negli Uffici consolari, nonché le previsioni contenute in convenzioni ed accordi intercorsi con il Ministero degli affari esteri, le amministrazioni dello Stato provvedono affinché il rispettivo personale che presta servizio all'estero venga puntualmente istruito circa le

responsabilità di coordinamento, nonché di vigilanza e di direzione, che devono esercitare le Missioni diplomatiche ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

Informazione delle Missioni diplomatiche

1. Il personale delle amministrazioni dello Stato che presta servizio all'estero provvede ad una regolare informazione della Missione diplomatica circa le attività d'istituto realizzate *in loco*, mediante periodici rapporti almeno semestrali indirizzati al Capo della Missione.

Art. 3.

Linee di indirizzo e priorità politiche

1. Il personale delle amministrazioni dello Stato che presta servizio all'estero acquisisce periodicamente, su base almeno semestrale, le valutazioni del Capo della Missione diplomatica circa le linee generali d'indirizzo e le priorità politiche italiane nel settore di propria competenza e ne tiene debito conto nell'espletamento delle sue attività d'istituto.

Art. 4.

Coordinamento

1. Il personale delle amministrazioni dello Stato che presta servizio all'estero partecipa agli eventi di coordinamento convocati, su base almeno trimestrale, dal Capo della Missione diplomatica.

Art. 5.

Relazioni del Capo della Missione diplomatica

1. Le amministrazioni dello Stato acquisiscono annualmente, per il tramite del Ministero degli affari esteri, specifiche relazioni del Capo della Missione diplomatica sull'attività posta in essere dal personale che presta servizio all'estero, anche ai fini di una compiuta istruttoria delle eventuali delibere relative alla proroga della missione.

Roma, 1° agosto 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 234

08A06458

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 25 giugno 2008.

Esclusione dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE EUROPEE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, con il quale è stato conferito al Ministro On. dott. Andrea Ronchi l'incarico per le politiche europee;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, contenente delega di specifiche funzioni al Ministro senza portafoglio On. Andrea Ronchi per le politiche europee;

Visto l'art. 30, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Visto l'art. 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Considerato che con nota del 17 gennaio 2008 il Ministro per le politiche europee *pro tempore*, acquisito in data 5 dicembre 2007 il concerto del Ministro per le comunicazioni e in data 22 agosto 2007 il parere dell'Autorità garante della concorrenza del mercato, ha chiesto alla Commissione europea di valutare l'applicabilità dell'art. 30, paragrafo 1 della direttiva 2004/17/CE per l'attività dei servizi di corriere espresso nazionale e internazionale;

Considerato che la Commissione europea con nota del 6 febbraio 2007 ha chiesto informazioni supplementari;

Considerato che dette informazioni sono state trasmesse dal Dipartimento per le politiche comunitarie alla Commissione europea il 20 febbraio 2008;

Considerato che la Commissione europea in data 30 aprile 2008 ha adottato la decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 132, del 22 maggio 2008, secondo la quale la direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali, in Italia;

Ritenuto ai sensi dell'art. 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di indicare le attività escluse dal campo di applicazione dello stesso Codice;

Decreta:

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali.

Roma, 25 giugno 2008

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 91

08A06567

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto l'art. 1, commi 224, 225, 26, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 89, così come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), concernente la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché il rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attribuzione delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Considerato che è in corso di formalizzazione il menzionato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale vengono attribuite le competenze del soppresso IGED all'Ispettorato generale di finanza;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per coltivatori diretti di Nuoro;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 174.523,27;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per coltivatori diretti di Nuoro è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 174.523,27.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 174.523,27 à già stato devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Cassa Mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Nuoro

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Disponibilità giacenti sul capitolo di entrata del Bilancio dello Stato n. 2368 - Capo X	**€ 174.523,27**	Capitale netto di liquidazione	**€ 174.523,27**
		Avanzo alle consegne	€ 63.484,89
		Avanzo della gestione liquidatoria	€ +111.038,38

Cassa mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di NUORO

Conto economico

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	41.414,29	Insussistenze di passività	137.683,85
Insussistenze di attività	328,66		
		Sopravvenienze attive	15.097,48
Totale perdite	41.742,95	Totale profitti	152.781,33
Avanzo di liquidazione	111.038,38		
Totale a pareggio	152.781,33	Totale a pareggio	152.781,33

08A06569

DECRETO 21 novembre 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Secchia di Campogalliano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto l'art. 1, commi 224, 225, 26, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la soppressione dell'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso ispettorato ad uno o più ispettori generali del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recente la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Secchia Campogalliano;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 15.381,90;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Secchia Campogalliano è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di €15.381,90.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 15.381,90 è già stato coperto con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

Consorzio Idraulico di terza categoria Fiume Secchia Campogalliano

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Avanzo di liquidazione alla consegna (a)	€		Disavanzo di liquidazione alla consegna (a)	€	11.630,55
(Disavanzo finale) (a)	€	**15.381,90**	**(Disavanzo gestione liquidatoria) (a)**	€	**3.751,35**
TOTALE	€	**15.381,90**	**TOTALE**	€	**15.381,90**

(1) La copertura del disavanzo finale di € 15.381,90 è stata assicurata con il prelevamento di pari importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597)

Consorzio Idraulico di terza categoria Fiume Secchia Campogalliano

Conto Economico

- Ricavi diversi (Mantovani)		€	89,30
- Interessi attivi		€	591,99
- Sopravvenienze attive		€	9,87
- Insussistenze di passività		€	2.043,88
TOTALE RICAVI		€	2.735,04
- Costi diversi		€	6.197,48
- Sopravvenienze passive		€	82.34
- Insussistenze di attività		€	206,57
TOTALE COSTI		€	6.486,39
- Disavanzo della gestione liquidatoria	-	€	3.751,35
- Disavanzo di liquidazione alla consegna	-	€	11.630,55
- Disavanzo finale di liquidazione	-	€	15.381,90

08A06570

DECRETO 27 dicembre 2007.

Chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tesina Superiore.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto l'art. 1, commi 224, 225, 26, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 66, così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1º gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quel sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recente la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, che ha recato la soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria;

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale ha disposto che i Consorzi idraulici di terza categoria si intendono soppressi alla data del 31 dicembre 1993;

Visti gli atti della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tesina superiore, con sede in Vicenza;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 142.403,24;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tesina Superiore è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio del Consorzio predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 142.403,24.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di € 142.403,24 à già stato devoluto allo Stato e versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

CONSORZIO IDRAULICO DI TERZA CATEGORIA FIUME TESINA

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Avanzo di liquidazione alla consegna	€	129.393,76			
Avanzo della gestione liquidatoria	€	13.009,48	Avanzo finale di liquidazione	€	142.403,24
TOTALE	€	142.403,24	TOTALE	€	142.403,24

(1) L'avanzo finale di liquidazione pari ad € 142.401,00 è stato versato nel conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597)

Consorzio Idraulico di terza categoria Fiume Tesina Superiore

Conto Economico

-	Ricavi diversi (contributi consortili)		€	30,79
-	Interessi attivi		€	31.421,84
-	Sopravvenienze attive		€	23.551,68
-	Insussistenze di passività		€	1.111,44
	TOTALE RICAVI		€	56.115,75
-	Costi diversi		€	17.862,48
-	Sopravvenienze passive		€	12.397,63
-	Oneri del personale		€	12.846,16
	TOTALE COSTI		€	43.106,27
-	Avanzo della gestione liquidatoria	-	€	13.009,48
-	Avanzo di liquidazione alla consegna	-	€	129.393,76
-	Avanzo finale di liquidazione	-	€	142.403,24

08A06568

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 settembre 2008.

Differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento;

Vista la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perché operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuto superato;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» che ha istituito il Ministero delle infrastrutture;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254, recante «Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che ha unificato i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risultano i seguenti scostamenti tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata:

anno 2006 scostamento in punti percentuali 0,3;

anno 2007 scostamento in punti percentuali −0,3;

Decreta:

Art. 1.

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata negli anni 2006 e 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

08A06574

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 14 luglio 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi Roma Tre;

Visto il Regolamento generale dell'Università degli studi Roma Tre ed in particolare gli Allegati regolamenti elettorali per le Elezioni delle rappresentanze studentesche;

Preso atto del lavoro di un tavolo aperto tra i rappresentanti studenti negli Organi centrali, il Direttore amministrativo e gli uffici competenti, in ordine alle tematiche relative ai servizi amministrativi in favore degli studenti, alle elezioni studenti previste nel mese di maggio 2008 e al progetto di uniformare le durate e le decorrenze dei mandati elettorali;

Acquisite le delibere degli Organi collegiali, rispettivamente Senato accademico del 27 marzo 2008 e Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2008, relative all'approvazione di una serie di proposte di modifiche regolamentari in ordine alle tematiche relative alle elezioni studenti e al progetto di uniformare le durate e le decorrenze dei mandati elettorali, e di due modifiche in particolare agli articoli 11 e 12 dello Statuto;

Effettuata la trasmissione dei suddetti emendamenti statutari al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, giusta nota del Direttore amministrativo, prot. n. 12268 in data 1° aprile 2008;

In assenza di rilievi sui suddetti emendamenti da parte del Ministero dell'università e della ricerca, stante il decorso dei termini normativi previsti;

Sentito il Direttore amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni dello Statuto di Ateneo, in materia di elezioni delle rappresentanze studentesche, sono così modificate:

Statuto, art. 11, comma 9:

«Il Senato accademico è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni due anni»;

Statuto, art. 12, comma 3:

«Il Consiglio di amministrazione è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni due anni».

Art. 2.

Lo Statuto di Ateneo è emanato nel testo allegato al presente decreto, del quale è parte integrante e sostanziale, risultante dagli emendamenti al testo previgente come sopra approvati.

Art. 3.

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la prescritta pubblicazione.

Roma, 14 luglio 2008

Il rettore: FABIANI

ALLEGATO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi costitutivi

1. L'Università degli studi Roma Tre (di seguito denominata Università) è una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura.

2. Sono funzioni primarie dell'Università:

a) l'istruzione e la formazione intellettuale degli studenti che ad essa si iscrivono;

b) la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed edilizie per la ricerca e per la didattica;

c) la organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca.

3. L'Università è inoltre sede di ogni specie di formazione di livello superiore, ivi compresi la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private. L'Università sviluppa inoltre rapporti con altre istituzioni d'ambito comunitario ed internazionale, operanti nel campo della didattica e della ricerca.

5. Sono membri della comunità universitaria i professori ed i ricercatori (di seguito indicati come docenti), il personale amministrativo, ausiliario, bibliotecario, tecnico (di seguito indicato come personale tecnico-amministrativo e bibliotecario) e gli studenti. Ad essi spetta la gestione dell'Università sia direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti negli organi di governo.

L'Università offre a tutti i suoi membri, in relazione ai rispettivi ruoli, eguali opportunità.

Art. 2.

Autonomia universitaria

1. L'Università realizza la propria autonomia attraverso propri statuti e regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonché della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni membro della comunità universitaria assume responsabilità verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.

3. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attività.

Art. 3.

Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero.

2. L'Università garantisce ai docenti uguali opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche.

3. L'Università garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli ordinamenti.

4. Nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento e delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Università procede a verifiche periodiche delle attività svolte in tali ambiti, nonché della loro congruità con le finalità generali della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione di Ateneo. Le modalità di attuazione di queste verifiche saranno definite in sede di regolamento.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Università organizza la propria attività e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze.

2. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

3. L'Università favorisce le attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

4. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.

Art. 5.

Sviluppo e programmazione

1. L'Università adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficiente ed efficace.

2. L'Università adotta il metodo della programmazione il cui scopo è coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attività.

3. L'Università programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella società della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico.

Art. 6.

Organizzazione amministrativa

1. L'Università organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarità degli atti, nella verifica dei risultati realizzati.

2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. Al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario è garantito il rispetto delle competenze e la valorizzazione delle capacità e qualità professionali, anche mediante forme di incentivazione.

Art. 7.

Responsabilità e pubblicità

1. La partecipazione agli organi collegiali è per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o nominati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.

2. L'Università assicura a tutti i suoi membri le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno (con esclusione di quelle aventi riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie attività istituzionali.

3. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi documenti, in conformità ai principi della legislazione vigente.

4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e liberamente consultabili. L'Università assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi accademici centrali e decentrati e dà tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi.

5. L'Università provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale dell'Università e l'indicazione dei progetti di ricerca in corso.

Art. 8.

Finanziamento dell'Università

1. Le fonti di finanziamento dell'Università consistono in:

a) trasferimenti dallo Stato;

b) finanziamenti da enti pubblici e privati;

c) tasse e contributi degli studenti;

d) lasciti e donazioni;

e) contratti e convenzioni;

f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico;

g) redditi patrimoniali.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 9.

Organi centrali di governo

1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è il garante della sua autonomia.

2. In particolare, compete al rettore:

a) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;

b) vigilare affinché sia data attuazione alle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

c) emanare gli statuti e i regolamenti;

d) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Università, impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, nonché per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime;

e) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

f) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

g) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Ateneo;

h) presentare al Ministro competente le relazioni sull'attività didattica e di ricerca previste dalle leggi;

i) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università;

l) assumere, in caso di motivata indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi nell'ambito delle deleghe previste dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione e richiederne la ratifica nella seduta dell'organo immediatamente successiva;

m) nominare il Direttore amministrativo, sentito il Consiglio di amministrazione;

n) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;

o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il rettore designa fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno il prorettore vicario, ed eventualmente altri prorettori.

Il prorettore vicario è nominato con decreto rettorale e sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega. Gli altri prorettori sono nominati con decreto rettorale che ne definisce la qualità di delegati del rettore per specifici settori di intervento di particolare complessità e articolazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6.

Il rettore presenta al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione la proposta di nomina del prorettore vicario e degli eventuali altri prorettori corredata da un piano organico delle competenze e delle funzioni loro affidate. Il rettore può procedere alle nomine solo dopo che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno espresso parere favorevole.

4. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo e fuori ruolo, previo parere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il rettore può altresì attribuire incarichi specifici, riferibili alle politiche degli studenti e del personale tecnico amministrativo, anche a studenti e personale tecnico amministrativo. Le deleghe e gli incarichi sono conferiti con decreto rettorale e devono essere comunicati al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti.

5. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura e le linee programmatiche che intendono perseguire nel periodo del mandato. Il rettore dura in carica quattro anni.

La funzione di rettore non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 7 lettera *b)*. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai ricercatori;

c) a tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in ruolo, ai voti espressi dal quale sarà assegnato un peso pari all'8% del numero dei docenti aventi diritto al voto;

d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo dell'Università, nei Consigli di facoltà, nonché ai dieci studenti eletti direttamente nel Consiglio degli studenti di cui all'art. 15, comma 3.

6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione. Nella stessa convocazione è indicata la data per la presentazione pubblica delle candidature e delle linee programmatiche.

Il decano o chi lo sostituisce provvede alla costituzione di un seggio elettorale a norma di regolamento.

La votazione deve svolgersi in epoca compresa tra non più di centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della scadenza del rettore in carica.

Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione.

7. Il rettore è eletto a scrutinio segreto, secondo le seguenti modalità.

a) In presenza di candidati che non abbiano già svolto due mandati consecutivi. - Il rettore è eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo il disposto dell'art. 10, comma 5, nella seconda o terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti, secondo il disposto dell'art. 10, comma 5.

In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

b) In presenza di un candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi.

Nella prima votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo il disposto dell'art. 10, comma 5. In caso di non avvenuta elezione, il candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi se non ha conseguito il voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, secondo il disposto dell'art. 10, comma 5 non può proseguire nell'*iter* elettorale.

Nel caso di mancata elezione nella prima votazione, la seconda votazione deve avvenire dopo trenta giorni; durante questo intervallo possono essere presentate ulteriori candidature, nei modi stabiliti dall'art. 10, commi 5 e 6.

Nella seconda e terza votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, secondo il disposto dell'art. 10, comma 5.

In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

8. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del rettore sono disciplinate con apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 7 e dall'art. 34.

9. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano o da chi lo sostituisce ed è nominato rettore con decreto del Ministro competente.

10. Al rettore, al prorettore vicario, ai prorettori, ai delegati di funzioni rettorali ed agli incaricati ai sensi del comma 4 può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Senato accademico

1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Università, fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Senato:

a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e sentito il Consiglio di amministrazione;

b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedute previste dall'art.38;

c) la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e di servizi, nonché dei centri interuniversitari, sentito il Consiglio di amministrazione;

d) l'attivazione di nuove facoltà, sentito il Consiglio di amministrazione;

e) l'attivazione di corsi di studio e ogni altra forma di iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente, su proposta delle facoltà interessate, e sentito il Consiglio di amministrazione;

f) l'approvazione del Regolamento didattico di Ateneo, sentite le strutture didattiche;

g) l'approvazione del Regolamento generale di Ateneo sentito il Consiglio di amministrazione;

h) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle facoltà e nel rispetto delle previsioni contenute nei piani di sviluppo;

i) le proposte al Consiglio di amministrazione di ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca alle strutture didattiche e scientifiche, tenendo conto delle indicazioni da loro fornite e dei criteri di cui al successivo comma 2, punto *f)*;

l) le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze.

2. Spetta inoltre al Senato accademico:

a) esprimere parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) dare indicazioni al Consiglio di amministrazione in merito alle linee di indirizzo per l'impostazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale ed esprimere parere sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione;

c) avanzare proposte al Consiglio di amministrazione circa i criteri per l'assegnazione alle facoltà delle risorse da destinarsi ai posti di personale docente e alle strutture didattiche e scientifiche delle risorse da destinarsi ai posti di personale tecnico amministrativo e bibliotecario;

d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione, sentito il parere delle strutture didattiche;

e) dare il parere sulle relazioni ufficiali sull'attività didattica e scientifica dell'Università, che il rettore presenta al Ministero competente;

f) approvare i criteri per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo;

g) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio.

3. Il Senato accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario con voto sostitutivo;

c) un rappresentante per ogni facoltà, individuato nella persona del preside;

d) una rappresentanza per ogni grande area scientifica-disciplinare dell'Università;

e) una rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria), con voto deliberativo ristretto ai punti *b)*, *c)* - limitatamente ai centri di servizio - e *g)* del comma 1, ed ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *g)* del comma 2;

f) una rappresentanza degli studenti, con voto deliberativo ristretto alle questioni concernenti la programmazione, l'approvazione dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica, limitatamente alla attività didattica.

La presenza di membri del Senato accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.

4. Il Direttore amministrativo partecipa alle sedute del Senato accademico con voto consultivo, e ne esercita le funzioni di segretario.

5. L'istituzione delle facoltà è disciplinata dall'art. 16, comma 2.

Il numero delle grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università è fissato in quattro, ciascuna delle quali è costituita da una pluralità di settori scientifico-disciplinari, in modo tale che ogni settore risulti attribuito ad una sola grande area, come da elenco riportato nella tabella A allegata al presente statuto. Ciascuna grande area è inoltre articolata in una pluralità di strutture didattiche e scientifiche (facoltà e dipartimenti), in modo che ogni struttura risulti attribuita ad una sola grande area, come da elenco riportato nella medesima tabella A.

L'afferenza a ciascuna grande area dei singoli docenti è determinata sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento e dà diritto all'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza della grande area in seno al Senato accademico. Il docente appartenente ad una facoltà attribuita ad una grande area diversa da quella di afferenza, può esercitare, alle condizioni stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, i suoi diritti di elettorato attivo e passivo per la grande area cui è attribuita la facoltà.

Le modalità di modifica della tabella A sono oggetto del Regolamento generale di Ateneo.

6. La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare nel Senato accademico è formata da:

a) due direttori di dipartimento;

b) cinque docenti non appartenenti tutti alla stessa qualifica al momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono attribuite più facoltà almeno un docente per ciascuna facoltà.

Nel caso in cui il numero dei docenti afferenti ad una grande area scientifico-disciplinare superi i tre ottavi del numero totale dei docenti dell'Università, la rappresentanza dell'area stessa è modificata, rispetto a quanto previsto dal primo capoverso, come segue:

a) tre direttori di dipartimento;

b) sette docenti non appartenenti tutti alla stessa qualifica al momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono attribuite più facoltà almeno due docenti per ciascuna facoltà.

La rappresentanza di ciascuna area viene eletta da un collegio unico costituito da tutti i docenti afferenti all'area stessa. L'elettorato passivo spetta ai docenti afferenti all'area.

Per l'elezione di ciascuna rappresentanza dell'area, l'elettore esprime:

una preferenza per l'elettorato passivo di cui al punto *a)*,

due preferenze per l'elettorato passivo di cui al punto *b)*.

7. La rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria) è formata da quattro appartenenti al personale stesso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto.

8. La rappresentanza degli studenti è formata da sei studenti.

9. Il Senato accademico è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni due anni.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Senato accademico può costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le competenze relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, nonché alla gestione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, fatte salve le competenze spettanti alla Direzione amministrativa, ai centri di gestione autonoma individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di Ateneo. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio:

a) l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato accademico;

b) la predisposizione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, tenuto conto delle indicazioni del Senato accademico di cui all'art. 11, comma 2, punto *b)*;

c) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, del conto consuntivo e del rendiconto finanziario;

d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché dei criteri proposti dal Senato accademico per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 11, comma 2, punto *c)*;

e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformità ai criteri formulati dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei relativi interventi attuativi;

f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al Consiglio in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore;

b) dal prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in assenza del rettore;

c) da dodici rappresentanti dei docenti così ripartiti: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i docenti dell'Università;

d) da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della percentuale dei votanti;

f) dal Direttore amministrativo, con voto consultivo che esercita le funzioni di segretario.

3. Il Consiglio di amministrazione è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni due anni.

Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime una sola preferenza.

4. Su proposta del rettore e sentito il Senato accademico possono partecipare, a titolo consultivo, al Consiglio di amministrazione e per tutta la durata del suo mandato personalità rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati di particolare interesse per l'Ateneo.

5. Il Consiglio è convocato dal rettore almeno ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali il rettore lo ritenga opportuno. Il Consiglio deve essere comunque convocato quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 13.

Direttore amministrativo e Dirigenza

1. Il Direttore amministrativo è nominato dal rettore, sentito il Consiglio di amministrazione.

L'incarico di Direttore è attribuito a un dirigente dell'Università ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che abbia titolo.

L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Il Direttore è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Università ed esercita la gestione amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'Università.

A tale scopo il Direttore dispone dei mezzi e del personale dell'amministrazione centrale dell'Università e risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Al Direttore amministrativo può essere assegnato un emolumento aggiuntivo nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

3. I Dirigenti collaborano con il Direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi. Il conferimento dell'incarico ai Dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, è disposto con decreto rettorale su proposta del Direttore amministrativo tra i Dirigenti in servizio nell'Ateneo, sentito il Consiglio di amministrazione.

Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ammini-

strazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

L'incarico è a tempo determinato e può essere revocato.

I Dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

4. La nomina di Direttore amministrativo e l'incarico di Dirigente possono essere revocati con atto motivato del rettore previa contestazione all'interessato e sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Collegio dei Direttori di dipartimento

1. I Direttori dei dipartimenti si riuniscono in Collegio allo scopo di:

a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale;

b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

2. Il Collegio dei Direttori di dipartimento formula proposte ed esprime pareri anche su richiesta degli organi centrali di governo in merito a:

a) i criteri di attribuzione e di ripartizione ai dipartimenti delle risorse finanziarie, logistiche e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

b) la attivazione e disattivazione delle strutture dipartimentali e dei Centri di ricerca.

3. Il Collegio dei Direttori di dipartimento è disciplinato da proprio regolamento che ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è presieduto da un Coordinatore coadiuvato da una Giunta la cui composizione tiene conto di una adeguata rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 11, comma 5.

Le modalità di elezione del Coordinatore e della Giunta sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

Art. 15.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

2. Il Consiglio degli studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

3. Il Consiglio degli studenti è formato dagli studenti eletti in Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di facoltà, da due rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca e da un rappresentante per ciascuna delle rappresentanze degli organi periferici di ricerca e di didattica più dieci studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.

La rappresentanza dei dottorandi resta in carica due anni.

Il Consiglio degli studenti elegge nel proprio seno un Presidente.

4. Il Consiglio degli studenti si dà un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo.

Art. 15-*bis*.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. È istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 22 della legge n. 537/1993 come modificato dalla legge n. 370/1999, il Nucleo di valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo. Il Nucleo di valutazione, per le finalità didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal S.A. Per le proprie verifiche il Nucleo di valutazione si avvale del supporto tecnico messo a disposizione dal Direttore amministrativo.

2. Il Nucleo di valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il 30 aprile, i risultati della sua attività, per la parte di competenza, al rettore, al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione, nonché ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 della legge n. 203/1991, con una relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i risultati della valutazione, nonché eventuali osservazioni e proposte. Ai sensi dell'art. 5, comma 23 della legge n. 537/1993, tale relazione viene altresì trasmessa al Ministro competente, al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, al CUN e alla Conferenza permanente dei rettori, per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

3. Il Nucleo di valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

4. I componenti del Nucleo sono nominati dal rettore, raccogliendo pareri e indicazioni formulati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non possono fare parte del Nucleo di valutazione i membri di organismi centrali di governo, nonché i direttori dei Centri di spesa e i presidenti dei Consigli di Corso di studio.

5. Il Nucleo di valutazione può articolarsi in sezioni - anche sulla base di indicazioni che gli Organi di Governo possono assumere - determinandone la composizione.

6. Il Nucleo di valutazione è presieduto da un esperto esterno scelto dal rettore. I membri del Nucleo restano in carica per un quadriennio e possono essere confermati solo per un ulteriore quadriennio. In caso di interruzione anticipata del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

7. Il rettore, di concerto con il Presidente del Nucleo e - se nominati - i Coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali riunioni di sezione. Per la validità delle sedute si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dalla legge e dall'art. 36 dello Statuto.

8. Per Io svolgimento dei propri compiti il Nucleo di valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e delle strutture decentrate e può richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa che sono tenuti a comunicarle con modalità e tempi da indicare nella richiesta. Il Nucleo di valutazione può richiedere al rettore la visione di tutti i documenti disponibili.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE
E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 16.

Strutture dell'Università

1. L'Università si articola in strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Le facoltà sono le strutture di appartenenza e di coordinamento didattico dei professori e dei ricercatori. In esse operano uno o più corsi di studio. L'elenco delle facoltà istituite è riportato nella tabella B allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 11, comma 5 appartiene. Ogni variazione di tale elenco implica una modifica dello statuto.

3. L'attività didattica dell'Università si esplica anche attraverso l'istituzione di Dottorati di ricerca e di altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti.

4. Le singole strutture didattiche, nell'ambito dei propri regolamenti, determinano le modalità di formazione e composizione di

Commissioni didattiche paritetiche o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca paritetiche ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge n. 370 del 19 ottobre 1999.

5. Le attività scientifiche, di ricerca, di alta formazione alla ricerca mediante corsi di dottorato di ricerca, nonché di supporto all'attività didattica sono organizzate e gestite dai dipartimenti istituiti presso l'Università, fatte salve le competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo statuto. L'elenco dei dipartimenti istituiti è riportato nella tabella C allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 11, comma 5 appartiene. Le variazioni di tale elenco non implicano una modifica dello statuto.

6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

7. Per organizzare e gestire attività di servizio afferenti alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Università, il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.

Art. 17.

Facoltà

1. Ogni facoltà comprende una pluralità di settori scientifico-disciplinari che ritiene utili alla realizzazione ottimale dei propri corsi di studio.

2. Sono organi della facoltà:

a) il Preside;

b) il Consiglio di facoltà;

3. Le facoltà, nell'ambito della loro autonomia regolamentare, possono prevedere l'istituzione della Commissione di programmazione di cui all'art. 21. Inoltre si dotano di organismi di coordinamento e di verifica dei risultati formativi dei diversi corsi di studio di competenza della facoltà; nella composizione di tali organismi deve essere prevista una rappresentanza degli studenti.

Art. 18.

Preside

1. Il Preside rappresenta la facoltà anche nel Senato accademico. Spetta in particolare al Preside:

a) convocare e presiedere il Consiglio di facoltà;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di facoltà;

c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche che fanno capo alla facoltà;

d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Preside viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti alla facoltà, ed è nominato con decreto del rettore.

Il Preside dura in carica quattro anni.

La funzione di Preside non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 3 lettera *b)*.

3. Il Preside è eletto dal Consiglio di facoltà a scrutinio segreto, secondo le seguenti modalità.

a) In presenza di candidati che non abbiano già svolto due mandati consecutivi.

Il Preside è eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella seconda o terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

b) In presenza di un candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi.

Nella prima votazione il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di non avvenuta elezione, il candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi se non ha conseguito il voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto non può proseguire nell'*iter* elettorale.

Nel caso di mancata elezione nella prima votazione, la seconda votazione deve avvenire dopo trenta giorni; durante questo intervallo possono essere presentate ulteriori candidature.

Nella seconda e terza votazione il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

4. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del Preside sono disciplinate in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 3 e dall'art. 34.

5. Il Preside può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo o delega. Ove il Preside non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.

6. Al Preside può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da 2 a 5 membri secondo criteri da definire nel Regolamento generale di Ateneo, da una rappresentanza degli studenti pari a: nove studenti per le facoltà con più di cinquemila iscritti, sette studenti per le facoltà con iscritti tra i duemila e i cinquemila, cinque studenti per le facoltà fino a duemila iscritti.

2. Spetta al Consiglio di facoltà:

a) eleggere il Preside;

b) approvare il regolamento di facoltà;

c) proporre al Senato accademico l'attivazione dei corsi di studio;

d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un Organo collegiale di corso di studio, verificando all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facoltà la composizione degli Organi collegiali di corso di studio istituiti presso la facoltà stessa;

e) coordinare e indirizzare le attività didattiche, in base alle proposte degli Organi collegiali di corso di studio e acquisite le disponibilità per il supporto alla didattica dei dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze;

f) formulare ed approvare per sottoporle al Senato accademico le richieste per il riassetto e lo sviluppo della facoltà in corsi di studio, altre strutture didattiche e personale docente, nonché le richieste di risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nell'ambito delle proprie competenze. Tali richieste vengono definite in un piano di programmazione e sviluppo sulla base delle proposte degli Organi collegiali di corso di studio e operando un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti interessati;

g) deliberare la destinazione e le modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte degli Organi collegiali di corso di studio e dei dipartimenti interessati;

h) deliberare, sentiti i pareri sull'attività scientifica formulati dai dipartimenti interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra gli eventuali pareri differenti;

i) deliberare, sentiti per quanto di loro interesse gli Organi collegiali di corso di studio, il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure fissate dal regolamento di facoltà;

l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il dipartimento al quale afferiscono, nonché sentito il parere degli Organi collegiali di corso di studio interessati.

3. Il Consiglio di facoltà è convocato nella totalità delle sue componenti. Il diritto di voto è regolato nel modo seguente:

per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;

per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;

per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori.

Le procedure per il funzionamento del Consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

Art. 20.

Organi collegiali dei Corsi di studio

1. I corsi di studio si svolgono nelle facoltà di rispettiva competenza. Le attività dei corsi di studio sono programmate, organizzate e coordinate da Organi collegiali: Consigli di corso di studio ovvero Collegi didattici. Al Collegio didattico, se istituito, afferiscono una pluralità di corsi di studio.

2. I Consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. In particolare, spetta ai Consigli di corso di studio:

a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;

b) l'organizzazione dei servizi interni di orientamento e tutorato;

c) formulare al Consiglio di facoltà:

proposte concernenti i piani di sviluppo anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore;

proposte concernenti, per quanto di propria competenza, le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per il funzionamento del corso di studio;

pareri sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore;

proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti e supplenze;

pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.

Possono essere altresì delegate dal Consiglio di facoltà ai Consigli di corso di studio competenze specifiche non riservate dalla legge ai Consigli di facoltà. Nel caso in cui siano istituiti i Collegi didattici, spettano a tali organi collegiali le competenze sopra elencate in relazione ai corsi di studio afferenti al Collegio didattico.

3. Il Consiglio di corso di studio o il Collegio didattico è costituito da tutti i docenti afferenti al corso o ai corsi di studio di pertinenza dell'Organo collegiale, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e da una rappresentanza degli studenti. Queste rappresentanze sono elette secondo modalità stabilite nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti delle strutture.

I docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito di corsi di studio di pertinenza di Organi collegiali diversi, sono tenuti a optare per l'afferenza ad uno di essi, fermo restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli altri senza diritto di voto.

4. Il Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio didattico viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno, ed è nominato con decreto del rettore.

Il Presidente dell'Organo collegiale dura in carica quattro anni.

La funzione di Presidente non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. ('elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito per il Preside dall'art. 18, comma 3 lettera *b)*.

Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Organo collegiale a scrutinio segreto, con le stesse modalità di elezione del Preside di facoltà. Le procedure dello svolgimento delle elezioni sono disciplinate in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 comma 3 e dall'art. 34.

Al Presidente compete:

a) convocare e presiedere l'Organo collegiale;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo collegiale;

c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche;

d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto o dai regolamenti didattici.

5. Al Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio didattico può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Commissione di programmazione di facoltà

1. La Commissione di programmazione di facoltà, ove istituita, ha il compito di istruire e dare indicazioni al Consiglio di facoltà circa:

a) i piani di sviluppo della facoltà, secondo quanto stabilito dall'art.19 comma 2, punto *f)*;

b) le richieste al Senato accademico dei posti di professore e ricercatore e le loro destinazioni.

2. La Commissione è elettiva. La composizione e le modalità dell'elezione sono indicate nel regolamento di facoltà.

Art. 22.

Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attività scientifica, di ricerca, di supporto all'attività didattica dell'Università e di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università.

Ogni dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono al Senato accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti di loro competenza.

Ogni professore e ogni ricercatore dell'Università deve afferire ad un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di optare per un dipartimento. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

In particolare il dipartimento:

a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione, per quanto di propria competenza, di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale;

b) formula proposte al Senato accademico per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca ed è responsabile delle relative attività formative;

c) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per le attività dei dottorati di ricerca e per consentire la preparazione alle prove finali previste dai vari corsi di studio cui fornisce supporto;

d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica;

e) formula proposte alle facoltà in merito ai piani di sviluppo, in relazione al precedente art. 19, comma 2, lettere *f)* e *g)*, anche in riferimento alla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e ricercatore;

f) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori da effettuare da parte dei Consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento;

g) svolge anche attività di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.

Art. 23.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il Direttore;

b) il Consiglio;

c) la Giunta.

2. Il Direttore rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.

Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici e vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

3. Il Direttore viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del rettore.

Il Direttore dura in carica quattro anni.

La funzione di Direttore non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 4 lettera *b)*.

4. Il Direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento a scrutinio segreto, secondo le seguenti modalità.

a) In presenza di candidati che non abbiano già svolto due mandati consecutivi.

Il Direttore è eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella seconda o terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

b) In presenza di un candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi.

Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di non avvenuta elezione, il candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi se non ha conseguito il voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto non può proseguire nell'*iter* elettorale.

Nel caso di mancata elezione nella prima votazione, la seconda votazione deve avvenire dopo trenta giorni; durante questo intervallo possono essere presentate ulteriori candidature.

Nella seconda e terza votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

5. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del Direttore sono disciplinate in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 4 e dall'art. 34.

6. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del dipartimento.

Il Direttore può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo o delega.

Ove il Direttore non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.

7. Al Direttore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

8. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attività del dipartimento. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e biblotecario, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo.

Le modalità di funzionamento del consiglio e le norme elettorali sono stabilite dal regolamento del dipartimento. Il Consiglio può delegare alla Giunta il potere di deliberare su argomenti specifici.

9. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. La composizione della Giunta, la sua durata e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono essere rappresentati nella giunta in modo paritetico tutte le categorie dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve essere inoltre garantita la partecipazione del Segretario Amministrativo.

Art. 24.

Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti, nel rispetto dei relativi settori disciplinari di competenza.

L'Università provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università, il collegio dei docenti è tenuto a redigere e a trasmettere al Consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'attività didattica svolta e sui programmi dell'attività didattica prevista per l'anno successivo.

Il Consiglio di dipartimento è tenuto ad inviare tale documentazione al Senato accademico per l'approvazione.

Art. 25.

Biblioteche

1. È costituito il Sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative.

2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica.

3. Le modalità organizzative, nonché le competenze e la composizione degli organi del SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo.

Art. 26.

Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari

1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di realizzare progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza che coinvolgano le competenze e le attrezzature di più dipartimenti.

I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati. I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.

Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse quelle finanziarie a termine.

2. L'Università può partecipare all'istituzione di centri di ricerca interuniversitari stipulando apposite convenzioni con altre Università.

Art. 27.

Centri di servizio interdipartimentali

1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e tecnici comuni a più strutture di ricerca e di insegnamento.

L'istituzione dei centri di servizi è deliberata dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà e/o dei dipartimenti. I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.

TITOLO IV

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 28.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.

2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del regolamento del Consiglio degli studenti e dei regolamenti delle strutture.

3. Il Regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione, i Consigli delle facoltà e i Consigli dei dipartimenti.

Art. 29.

Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio e di ogni altra forma di iniziativa didattica consentita dalle norme vigenti istituita nell'Ateneo.

2. Il Regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche.

Art. 30.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

1. Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.

3. Il Regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e gli organi collegiali dei centri di spesa.

Art. 31.

Altri Regolamenti

1. Il Regolamento del Consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del Consiglio degli studenti.

Il Regolamento è deliberato dal Consiglio degli studenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

2. I Regolamenti degli organi collegiali e delle strutture dell'Ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento dei diversi organi e delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

Essi sono deliberati dai Consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

3. I Regolamenti didattici delle strutture didattiche determinano gli obiettivi formativi; i crediti, i *curricula* e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, l'articolazione delle attività formative e degli insegnamenti; le loro eventuali propedeuticità e modularità; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.

I Regolamenti sono ratificati dai Consigli di facoltà, su proposta degli Organi collegiali dei corsi di studio competenti, secondo quanto stabilito dai regolamenti di Facoltà.

4. I Regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione sono trasmessi al Senato accademico che, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimità e di merito. Tale controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame.

In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i Regolamenti sono emanati dal rettore.

Il Senato accademico può per una sola volta rinviare i Regolamenti agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non conformità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 32.

Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali designati, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO V

NORME COMUNI E FINALI

Art. 33.

Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° ottobre, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare ragioni di organizzazione didattica.

Art. 34.

Designazioni elettive

1. Tutti i mandati elettivi decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico.

2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alla rappresentanza degli studenti per le quali il limite di partecipazione per la loro validità è fissato al venti per cento degli aventi diritto.

Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del *quorum* gli studenti iscritti fuori corso; l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse.

Se il *quorum* richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione può essere ripetuta una sola volta.

La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.

4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di Organo collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo rispettivamente, dell'Università e delle altre strutture sopra menzionate.

5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono indette le elezioni da parte del rettore.

6. Gli eletti alla carica di rettore, Preside di facoltà, Direttore di dipartimento, Presidente di Organo collegiale di corso di studio, Direttore di centro, nonché i docenti eletti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno.

Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

7. La funzione di membro elettivo del Senato accademico, membro elettivo del Consiglio di amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali, periferici e di gestione dell'Ateneo non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione dei membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione, nel Senato accademico, nel Consiglio degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e degli studenti nei Consigli di facoltà, negli Organi collegiali di corso di studio e nei Consigli di dipartimento, subentra il primo dei non eletti per il restante periodo del mandato interrotto. Nel caso di Elezioni che prevedano candidature per lista, il subentrante sarà il primo dei non eletti all'interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato.

9. In caso di interruzione del mandato di rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di Organo collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento entro trenta giorni dalla cessazione dovranno essere indette le elezioni dal decano, ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo. La durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

10. Per il computo del numero dei mandati, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

Art. 35.

Incompatibilità

1. Le cariche di rettore, di prorettore vicario e di prorettore sono incompatibili con quelle di Preside di facoltà e di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile.

2. Il Preside, il Presidente di Organo collegiale di corso di studio e il Direttore di una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università.

3. La carica di prorettore, di membro eletto del Senato accademico, di Preside, Presidente o Direttore di strutture didattiche o di ricerca dell'Università dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile, è incompatibile con quella di membro eletto del Consiglio di amministrazione.

4. La funzione di prorettore vicario è incompatibile con quelle di membro eletto del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

5. La carica di rappresentante degli studenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione, al Consiglio di amministrazione dell'Adisu e al Comitato universitario per lo sport sono incompatibili.

6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, viene eletto o nominato a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nuova carica.

7. Altre forme di incompatibilità possono essere previste nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 36.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi sono valide se:

a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;

b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.

2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1 punto *b)*, salvo che per le sedute del Consiglio di amministrazione, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 soltanto se intervengono all'adunanza.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.

Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque non meno di quattro dei membri del collegio.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 37.

Verbalizzazione

1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati, di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art. 38.

Modifiche di statuto

1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal Senato accademico previo parere del Consiglio di amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano funzioni, composizione e modalità di elezione degli organi centrali di governo sono deliberate dal Senato accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del Consiglio di amministrazione.

2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti e dai Consigli di facoltà e di dipartimento. Il Senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.

3. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39.

Entrata in vigore dello statuto

1. Le modifiche dello statuto deliberate entrano in vigore in conformità al disposto dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Art. 40.

Revisione regolamenti elettorali

1. I regolamenti per lo svolgimento delle elezioni del rettore, dei Presidi, dei Presidenti degli Organi collegiali dei corsi di studio e dei Direttori di dipartimento devono essere revisionati dagli uffici competenti in accordo con le norme previste dallo Statuto, entro trenta giorni dall'emanazione dello Statuto.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati dal Senato accademico su proposta degli uffici competenti; dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal rettore con proprio decreto.

Art. 41.

Regolamenti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Senato accademico provvede alla modifica e all'approvazione del Regolamento generale di Ateneo.

2. Entro un anno dal decreto di emanazione del Regolamento generale di Ateneo tutti gli altri Regolamenti previsti dallo statuto devono essere adeguati alle norme del presente statuto e del Regolamento generale di Ateneo.

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti.

TABELLA A

GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Le grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università di cui all'art. 11, commi 3 e 5 sono così definite:

- Area I: Discipline umanistiche;
- Area II: Discipline tecnico-progettuali;
- Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali;
- Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

I settori scientifico-disciplinari e le strutture didattiche e scientifiche (facoltà e dipartimenti) sono attribuiti alle diverse aree secondo il seguente elenco:

AREA I - DISCIPLINE UMANISTICHE

Settori scientifico-disciplinari

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria.
L-ANT/02 - Storia greca.
L-ANT/03 - Storia romana.
L-ANT/04 - Numismatica.
L-ANT/05 - Papirologia.
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche.
L-ANT/07 - Archeologia classica.
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale.
L-ANT/09 - Topografia antica.
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica.
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale.
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna.
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea.
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro.
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo.
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica.
L-ART/08 - Etnomusicologia.
L-FIL-LET/01 - Civiltà egee.
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca.
L-FIL-LET/03 - Filologia italica, illirica, celtica.
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina.
L-FIL-LET/05 - Filologia classica.
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica.
L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina.
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica.
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza.
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana.
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea.
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana.
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana.
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate.
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica.
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica.
L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne.
L-LIN/03 - Letteratura francese.
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese.
L-LIN/05 - Letteratura spagnola.
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane.
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola.
L-LIN/08 - Letteratura portoghese e brasiliana.
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana.
L-LIN/10 - Letteratura inglese.
L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane.
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese.
L-LIN/13 - Letteratura tedesca.
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca.
L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche.
L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese.
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena.
L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese.
L-LIN/19 - Filologia ugro-finnica.
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca.
L-LIN/21 - Slavistica.
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico.
L-OR/02 - Egittologia e civiltà copta.
L-OR/03 - Assiriologia.
L-OR/04 - Anatolistica.
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico.
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica.
L-OR/07 - Semitistica - lingue e letterature dell'Etiopia.
L-OR/08 - Ebraico.
L-OR/09 - Lingue e letterature dell'Africa.
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici.
L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana.
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba.
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia.
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'Iran.
L-OR/15 - Lingua e letteratura persiana.
L-OR/16 - Archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'Asia centrale.
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'Asia centrale.

L-OR/18 - Indologia e tibetologia.
L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano.
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale.
L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale.
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea.
L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale.
M-STO/01 - Storia medievale.
M-STO/02 - Storia moderna.
M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale.
M-STO/04 - Storia contemporanea.
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche.
M-STO/06 - Storia delle religioni.
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese.
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia.
M-STO/09 - Paleografia.
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche.
M-GGR/01 - Geografia.
M-FIL/01 - Filosofia teoretica.
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza.
M-FIL/03 - Filosofia morale.
M-FIL/04 - Estetica.
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi.
M-FIL /06 - Storia della filosofia.
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica.
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale.
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale.
M-PED/02 - Storia della pedagogia.
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale.
M-PSI/01 - Psicologia generale.
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica.
M-PSI/03 - Psicometria.
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione.
M-PSI/05 - Psicologia sociale.
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
M-PSI/07 - Psicologia dinamica.
M-PSI/08 - Psicologia clinica.
SPS/01 - Filosofia politica.
SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe.
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali.

Strutture didattiche (Facoltà)

Facoltà di lettere e filosofia.
Facoltà di scienze della formazione.

Strutture scientifiche (Dipartimenti)

Dipartimento comunicazione e spettacolo.
Dipartimento di filosofia.
Dipartimento di italianistica.
Dipartimento di letterature comparate.
Dipartimento di linguistica.
Dipartimento di progettazione educativa e didattica.
Dipartimento di scienze dell'educazione.
Dipartimento di studi euro-americani.
Dipartimento di studi dei processi formativi, culturali e interculturali nella società contemporanea.
Dipartimento di Studi sul mondo antico.
Dipartimento di Studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione.
Dipartimento di studi storici geografici e antropologici.

AREA II - DISCIPLINE TECNICO-PROGETTUALI

Settori scientifico disciplinari

ICAR/01 - Idraulica.
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
ICAR/10 - Architettura tecnica.
ICAR/11 - Produzione edilizia.
ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura.
ICAR/13 - Disegno industriale.
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
ICAR/15 - Architettura del paesaggio.
ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento.
ICAR/17 - Disegno.
ICAR/18 - Storia dell'architettura.
ICAR/19 - Restauro.
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica.
ICAR/21 - Urbanistica.
ICAR/22 - Estimo.
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia.
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale.
ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti.
ICAR/05 - Trasporti.
ICAR/06 - Topografia e cartografia.
ICAR/07 - Geotecnica.
ING-IND/01 - Architettura navale.
ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali e marini.
ING-IND/03 - Meccanica del volo.
ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali.
ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali.
ING-IND/06 - Fluidodinamica.
ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale.
ING-IND/08 - Macchine a fluido.
ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente.
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale.
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale.
ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche.
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
ING-IND/18 - Fisica dei reattori nucleari.
ING-IND/19 - Impianti nucleari.
ING-IND/20 - Misure e strumentazione nucleari.
ING-IND/21 - Metallurgia.
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.
ING-IND/23 - Chimica fisica applicata.
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica.
ING-IND/25 - Impianti chimici.
ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici.
ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica.
ING-IND/28 - Ingegneria e sicurezza degli scavi.
ING-IND/29 - Ingegneria delle materie prime.
ING-IND/30 - Idrocarburi e fluidi del sottosuolo.
ING-IND/31 - Elettrotecnica.
ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici.
ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia.
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale.
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale.
ING-INF/01 - Elettronica.
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici.
ING-INF/03 - Telecomunicazioni.

ING-INF/04 - Automatica.
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche.
INF/01 - Informatica.

Strutture didattiche (Facoltà)
Facoltà di architettura
Facoltà di ingegneria.

Strutture scientifiche (Dipartimenti)
Dipartimento di elettronica applicata.
Dipartimento di informatica ed automazione.
Dipartimento di ingegneria elettronica.
Dipartimento di ingegneria meccanica ed industriale.
Dipartimento di progettazione e studio dell'architettura.
Dipartimento di scienze dell'ingegneria civile.
Dipartimento di strutture.
Dipartimento di studi urbani.

AREA III - DISCIPLINE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Settori scientifico-disciplinari
MAT/01 - Logica matematica.
MAT/02 - Algebra.
MAT/03 - Geometria.
MAT/04 - Matematiche complementari.
MAT/05 - Analisi matematica.
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica.
MAT/07 - Fisica matematica.
MAT/08 - Analisi numerica.
MAT/09 - Ricerca operativa.
FIS/01 - Fisica sperimentale.
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici.
FIS/03 - Fisica della materia.
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare.
FIS/05 - Astronomia e astrofisica.
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre.
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina.
FIS/08 - Didattica e storia della fisica.
CHIM/01 - Chimica analitica.
CHIM/02 - Chimica fisica.
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica.
CHIM/04 - Chimica industriale.
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici.
CHIM/06 - Chimica organica.
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie.
CHIM/08 - Chimica farmaceutica.
CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo.
CHIM/10 - Chimica degli alimenti.
CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni.
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali.
GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia.
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica.
GEO/03 - Geologia strutturale.
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia.
GEO/05 - Geologia applicata.
GEO/06 - Mineralogia.
GEO/07 - Petrologia e petrografia.
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia.
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali.
GEO/10 - Geofisica della terra solida.
GEO/11 - Geofisica applicata.
GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera.
BIO/01 - Botanica generale.
BIO/02 - Botanica sistematica.
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata.
BIO/04 - Fisiologia vegetale.
BIO/05 - Zoologia.
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia.
BIO/07 - Ecologia.
BIO/08 - Antropologia.
BIO/09 - Fisiologia.
BIO/10 - Biochimica.
BIO/11 - Biologia molecolare.
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.
BIO/13 - Biologia applicata.
BIO/14 - Farmacologia.
BIO/15 - Biologia farmaceutica.
BIO/16 - Anatomia umana.
BIO/17 - Istologia.
BIO/18 - Genetica.
BIO/19 - Microbiologia generale.
MED/04 - Patologia generale.
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica.
MED/42 - Igiene generale e applicata.
AGR/07 - Genetica agraria.
AGR/11 - Entomologia generale e applicata.
AGR/12 - Patologia vegetale.
AGR/16 - Microbiologia agraria.
AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico.
AGR/19 - Zootecnica speciale.
AGR/20 - Zoocolture.

Strutture didattiche (Facoltà)

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Strutture scientifiche (Dipartimenti)
Dipartimento di Biologia.
Dipartimento di fisica «Edoardo Amaldi».
Dipartimento di matematica.
Dipartimento di scienze geologiche.

AREA IV - DISCIPLINE GIURIDICHE, POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIOLOGICHE

Settori scientifico-disciplinari
IUS/01 - Diritto privato.
IUS/02 - Diritto privato comparato.
IUS/03 - Diritto agrario.
IUS/04 - Diritto commerciale.
IUS/05 - Diritto dell'economia.
IUS/06 - Diritto della navigazione.
IUS/07 - Diritto del lavoro.
IUS/08 - Diritto costituzionale.
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico.
IUS/10 - Diritto amministrativo.
IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico.
IUS/12 - Diritto tributario.

IUS/13 - Diritto internazionale.
IUS/14 - Diritto dell'unione europea.
IUS/15 - Diritto processuale civile.
IUS/16 - Diritto processuale penale.
IUS/17 - Diritto penale.
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità.
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno.
IUS/20 - Filosofia del diritto.
IUS/21 - Diritto pubblico comparato.
SECS-P/01 - Economia politica.
SECS-P/02 - Politica economica.
SECS-P/03 - Scienza delle finanze.
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico.
SECS-P/05 - Econometria.
SECS-P/06 - Economia applicata.
SECS-P/07 - Economia aziendale.
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.
SECS-P/09 - Finanza aziendale.
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari.
SECS-P/12 - Storia economica.
SECS-P/13 - Scienze merceologiche.
SECS-S/01 - Statistica.
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica.
SECS-S/03 - Statistica economica.
SECS-S/04 - Demografia.
SECS-S/05 - Statistica sociale.
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
MGGR/02 - Geografia economico politica.
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche.
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche.
SPS/04 - Scienza politica.
SPS/06 - Stona delle relazioni internazionali.
SPS/07 - Sociologia generale.
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro.
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio.
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici.
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale.
SPS/13 - Storia e istituzioni dell'Africa.
SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia.

Strutture didattiche (Facoltà)

Facoltà di economia «Federico Caffè».
Facoltà di giurisprudenza.
Facoltà di scienze politiche.

Strutture scientifiche (Dipartimenti)

Dipartimento di diritto dell'economia ed analisi economica delle istituzioni.
Dipartimento di diritto europeo. Studi giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale.
Dipartimento di economia.
Dipartimento di istituzioni pubbliche, economia e società.
Dipartimento di scienze aziendali ed economico-giuridiche.
Dipartimento di storia e teoria generale del diritto.
Dipartimento di studi internazionali.

TABELLA B

ELENCO DELLE FACOLTÀ

Le Facoltà istituite presso l'Università sono:

Area I: Discipline umanistiche
Facoltà di lettere e filosofia.
Facoltà di scienze della formazione.

Area II: Discipline tecnico-progettuali
Facoltà di architettura.
Facoltà di ingegneria.

Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche
Facoltà di economia «Federico Caffè».
Facoltà di giurisprudenza.
Facoltà di scienze politiche.

TABELLA C

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

I Dipartimenti istituiti presso l'Università sono:

Area I: Discipline umanistiche
Dipartimento comunicazione e spettacolo.
Dipartimento di filosofia.
Dipartimento di italianistica.
Dipartimento di letterature comparate.
Dipartimento di linguistica.
Dipartimento di progettazione educativa e didattica.
Dipartimento di scienze dell'educazione.
Dipartimento di studi euro-americani.
Dipartimento di studi dei processi formativi, culturali e interculturali nella società contemporanea.
Dipartimento di studi sul mondo antico.
Dipartimento di studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione.
Dipartimento di studi storici geografici e antropologici.

Area II: Discipline tecnico-progettuali
Dipartimento di elettronica applicata.
Dipartimento di informatica e automazione.
Dipartimento di ingegneria elettronica.
Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.
Dipartimento di progettazione e studio dell'architettura.
Dipartimento di scienze dell'ingegneria civile.
Dipartimento di strutture.
Dipartimento di studi urbani.

Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di biologia.
Dipartimento di fisica «Edoardo Amaldi».
Dipartimento di scienze geologiche.

Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche
Dipartimento di diritto dell'economia ed analisi economica delle istituzioni.
Dipartimento di diritto europeo. studi giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale.
Dipartimento di economia.
Dipartimento di istituzioni pubbliche, economia e società.
Dipartimento di scienze aziendali ed economico-giuridiche.
Dipartimento di storia e teoria generale del diritto.
Dipartimento di studi internazionali.

08A06566

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica relativo all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2008, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3699)».

Nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 2008, all'articolo 3, comma 11, capoverso 2.*bis*, dove è scritto: «2.*bis* Al personale di cui al *presente* comma è altresì attribuito ...», è stato corretto nel seguente modo: «2.*bis* Al personale di cui al *precedente* comma è altresì attribuito ...».

08A06576

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Ibiza (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Marco Fabbri, Vice Console onorario in Ibiza (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi odi aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorieta'e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia o per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

i) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Ibiza;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

I) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in ibiza, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorià italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Barcellona;

m) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A06565

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasferimento della sede del Piccolo Seminario per le Missioni estere della Compagnia di Gesù, detto Scuola Apostolica, in Torino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 agosto 2008, viene approvato il trasferimento della sede del Piccolo Seminario per le Missioni estere della Compagnia di Gesù, detto Scuola Apostolica, da Torino a Bologna.

08A06575

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per il Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 luglio 2008 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia.

08A06550

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Budapesti Téliszalámi», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 206/16 del 13 agosto 2008, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Herz Szalámigyár Zrt. - Ungheria, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto rientrante nella categoria prodotti a base di carne, denominato «Budapesti téliszalámi».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore - SACO VII, via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A06549

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Debenar»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1644 del 27 agosto 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., (codice fiscale n. 00130300874), con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense, 90, 04011 - Aprilia - Latina.

Medicinale: DEBENAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035253018 - «90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film (sospesa);

A.I.C. n. 035253020 - «90 mg compresse rivestite con film» 90 compresse rivestite con film (sospesa);

A.I.C. n. 035253032 - «120 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film (sospesa);

A.I.C. n. 035253044 - «120 mg compresse rivestite con film» 90 compresse rivestite con film (sospesa);

È ora trasferita alla società: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 01751900877), con sede legale e domicilio fiscale in via Elio Vittorini, 129, 00100 - Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06572

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Daruma»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1645 del 27 agosto 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Wyeth Lederle S.p.a. (codice fiscale 00130300874), con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense, 90, 04011 - Aprilia - Latina.

Medicinale: DARUMA.

Confezione A.I.C. n. 027585013 - «45 mg compresse rivestite» 30 compresse;

È ora trasferita alla società: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 01751900877), con sede legale e domicilio fiscale in via Elio Vittorini, 129, 00100 - Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06573

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-214) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.